



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 31/05/2022

**OGGETTO: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
ANNO 2022 - 2025. DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che con propria determinazione n.165/2018 viene affidato alla Abaco S.r.l. Brokers di Assicurazioni di Piombino (LI) il servizio consulenza e brokeraggio in materia assicurativa per il periodo 09.08.2018 – 07.08.2023, disciplinato dal contratto Rep.890/B del 19.09.2018;

Richiamato il proprio atto n. 111 del 28.06.2019 con la quale si incarica l'Agazia di Portoferraio della Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni, P.I. 00697380491, per la stipula di una polizza assicurativa auto per i dipendenti del Comune di Campo nell'Elba in missione con auto propria, per il periodo di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2022, per il premio complessivo annuo di € 1.207,87 e per il valore contrattuale triennale di € 3.623,61;

Rilevata, quindi, stante l'approssimarsi della scadenza della polizza in questione, la necessità di procedere a sottoscrivere nuova polizza assicurativa auto per i dipendenti del Comune di Campo nell'Elba in missione con auto propria, di durata triennale, previa attivazione di apposita procedura sul portale del Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana (START) mediante invito a n.8 operatori economici, individuati dal broker assicurativo, attivi come agenzie delle principali compagnie assicurative italiane;

Considerato il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente solo per importi inferiori a € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti;

Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 Euro;

Considerato che l'importo di cui al punto precedente è stato elevato a € 139.000,00 dal D.L. 31.05.2021, n.77, con proroga al 30.06.2023 delle misure semplificate per le acquisizioni di beni, servizi e lavori;

Ritenuto opportuno, tuttavia, non ricorrere all'affidamento diretto tramite unico preventivo per la stipula della polizza assicurativa in oggetto ma, bensì, di procedere all'individuazione di specifico operatore economico mediante il portale telematico START al fine di ottenere le migliori condizioni di mercato tramite concorrenza tra più operatori economici, così come individuati dal proprio broker assicurativo;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- a - il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di stipulare apposita polizza assicurativa auto per i dipendenti del Comune di Campo nell'Elba in missione con auto propria, con una delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato nazionale;
- b - l'oggetto del contratto è la stipula della polizza assicurativa di cui al punto precedente, a copertura del periodo 30.06.2022 – 30.06.2025;
- c - le clausole essenziali sono:
 - professionalità dell'operatore economico individuato nel settore assicurativo;
 - agenzia individuata dal broker assicurativo, operante con una delle principali compagnie assicurative presenti sul territorio nazionale;
 - la forma del contratto è la determina di incarico seguita dalla stipula di apposita polizza assicurativa inerente il rischio oggetto di copertura;
 - le modalità di scelta del contraente è quella prevista ex art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. da effettuarsi mediante il Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (Start) previo invito a n.8 operatori economici così come individuati dal broker assicurativo, con base d'asta di € 3.600,00 per premio complessivo della polizza;

Constatato che, per il premio relativo all'annualità 2022, esiste la necessaria disponibilità finanziaria sul Codice di Bilancio 01/11/1100401/001 - Capitolo 101080306000/0 del

Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, annualità 2022, e per le successive annualità 2023 e 2024 esiste la necessaria disponibilità sulle rispettive annualità;

Atteso che, per contro, da verifiche effettuate presso il portale "Acquisti in rete PA" nell'ambito degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip non risultano né convenzioni specifiche attive né disponibili prodotti sul Mercato Elettronico;

Ritenuto quindi di dover procedere con un affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, effettuando comunque una selezione tra operatori economici allo scopo di individuare l'offerta migliore per la polizza de quo, per la durata di 5 anni, secondo il Capitolato di assicurazione appositamente predisposto dal broker assicurativo studio Abaco S.r.l., allegato e facente parte integrante della presente Determinazione;

Rilevato che per il tramite del broker incaricato sono state individuate più agenzie cui trasmettere, attraverso il portale telematico START, il Capitolato di assicurazione relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e i prestatori d'opera del Comune di Campo nell'Elba, come da elenco in atti;

Visto il Capitolato di assicurazione, così come inoltrato dal proprio broker assicurativo, allegato e facente parte della presente determinazione;

Vista la lettera di invito, allegata e facente parte della presente determinazione;

Richiamato l'art.2 del contratto Rep. n.890/B del 19.09.2018, stipulato con la Società Abaco S.r.l., nel quale tra le prestazioni inerenti l'incarico di broker figura il supporto all'Ente nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria, controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto, eventuale relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate;

Richiamato l'art.6 del contratto Rep. n.890/B del 19.09.2018, stipulato con la Società Abaco S.r.l., il quale stabilisce che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati con le compagnie assicurative dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario da parte dell'Ente a diretto favore del broker, il quale si impegna a dar corso alla copertura assicurativa sulla base della ricezione di copia del relativo mandato di pagamento anziché sulla base dell'effettivo accredito dell'importo;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e

dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **ZE936907F1**;

Riscontrata inoltre la regolarità contributiva della Società Abaco S.r.l. per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL (DURC protocollo INPS_29928076 del 21.02.2022 in scadenza il 21.06.2022);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2022;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

- 1 di indire procedura, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per addivenire all'individuazione di agenzia di assicurazione con il quale procedere alla stipula di una polizza assicurativa auto per i dipendenti del Comune di Campo nell'Elba in missione con auto propria, per il periodo dalle ore 24,00 del 30 giugno 2022 alle ore 24,00 del 30 giugno 2025, mediante invito a presentare migliore offerta economica sul Sistema Regionale degli Acquisti della Regione Toscana (START) agli operatori economici individuati nella premessa della presente determinazione;
- 2 di dare atto che l'affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del miglior ribasso sull'importo a base dell'offerta, stabilito in € 3.600,00 come indicato nell'allegato capitolato tecnico e nella lettera d'invito;
- 3 di approvare gli allegati:
 - Capitolato di assicurazione

- lettera d'invito

4

- 5 di effettuare prenotazione di impegno a favore della Società **Abaco S.r.l. - Brokers di Assicurazioni** con sede a **Piombino (LI) in via Roma n.19/a**, Partita IVA: 01071720492 e C.F. 05670990638, per una spesa di **€ 1.200,00 annuale**, ai sensi dell'art.6 del contratto Rep. n.890/B del 19.09.2018 stipulato con la società stessa, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
- 6 di imputare la spesa di **€ 1.200,00** al **Codice di Bilancio 01/11/1100401/001 - Capitolo 101080306000/0** annualità 2022 del Bilancio 2022/2024;
- 7 di dare atto del rispetto:
 - che la presente determinazione trattasi di determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)